

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 5 GIUGNO 2009, N. 23466: configura il reato di cui all'art. 137, comma primo, del D. Lgs. n. 152/2006 la condotta di scarico discontinuo in pubblica fognatura di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione.**

*«Per quel che attiene alla interpretazione della normativa in materia di scarichi questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. III sent. 8 giugno 2007 n. 33787, Bova, rv. 237378) ha precisato che “in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 3 aprile 2006, 152, configura il reato di cui all'art. 137 comma primo del citato D.lgs. (prima contemplato dall'art. 59, comma primo del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152) la condotta di scarico discontinuo in pubblica fognatura di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione, in quanto la sanzione penale si correla al mancato controllo preventivo esercitato dalla PA mediante il rilascio del titolo abilitativo”.*

*Si è infatti in presenza di un reato che si realizza quando l'utente pone in essere uno scarico, non consentendo il preventivo controllo della pubblica amministrazione finalizzato ad impedire il pericolo di contaminazioni ambientali.*

*Alla luce di tale principio questa Corte ha precisato che soltanto lo scarico occasionale è privo di sanzione... ».*

---



REPUBBLICA ITALIANA

23466/09

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE TERZA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ONORATO	PIERLUIGI	Presidente	Udienza pubblica
1. Dott. PETTI	CIRO	Consigliere	del 11/03/09
2. " TERESI	ALFREDO	Consigliere	SENTENZA
3. " MARMO	MARGHERITA	Cons. Relatore	N. 00547/09
4. " MARINI	LUIGI	Consigliere	R.G.N. 035046/2008

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

SBRISSA FABIO

N. il 06/11/1940

avverso la SENTENZA del 14/07/08

CORTE APPELLO di TORINO

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal

Consigliere dott. MARMO MARGHERITA



Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto  
Procuratore Generale dott. D'AMBROSIO VITO che ha  
concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso

Udito il difensore avvocato Nicola Lauro che ha  
concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

10



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pronunciata il 14 luglio 2008 la Corte di Appello di Torino, decidendo sull'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino che aveva assolto Fabio Sbrissa con la formula perché il fatto non costituisce reato, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere estinti per prescrizione i seguenti reati contestati:

A) il reato di cui all'art. 59 comma 3 del D.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e ss, per avere, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della ditta General Fusti s.r.l.,- (avente ad attività depurazione liquidi industriali per conto proprio e conto terzi; riparazione, rigenerazione e costruzione di fusti; raccolta trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi), - aperto uno scarico industriale di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3 dell'allegato 5 del citato D.lgs. , (nella fattispecie: zinco, oli minerali, fenoli, solventi organici aromatici, solventi organici clorurati), derivanti dal ciclo lavorativo svolto in ditta, omettendo di utilizzare il sistema di prelievo automatico installato in azienda, ovvero non recapitando tutti i propri scarichi industriali nel punto autorizzato di immissione in rete fognaria comunale utilizzando una condotta fognaria occulta ed abusiva interna allo stabilimento, in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'art.

10



45 del D.lgs n. 152 del 1999 e ss ( per fatto accertato in Torino nelle date 14, 18 e 19 novembre 2002; 14 e 26 marzo 2003; 7 e 10 aprile 2003; 6 maggio 2003);

B) del reato di cui all'art. 59 comma quarto del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e ss. per avere, con la sua condotta e nella qualità di cui al capo A che precede, mantenuto uno scarico industriale abusivo per mezzo di una modificazione della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo, comportante una variazione quali/ quantitativa delle acque nel punto di scarico finale autorizzato in fognatura, ovvero per non avere dato comunicazioni di variazione all'ente competente SMAT Torino s.p.a., non osservando così le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione prot. N. 44702 All3 del 10 ottobre 2002, contenuto nell'art, 4- Condizioni Generali- ( per fatto accertato in Torino nelle date del 14,18 e 19 novembre 2002, 14 e 26 marzo 2003; 7 e 10 aprile 2003; 6 maggio 2003);

C) del reato di cui all'art. 51 comma 4 del D.lgs 5 febbraio 1997, n, 22 e ss per avere, nella sua qualità di cui al capo A che precede, stoccato i rifiuti speciali non pericolosi in un serbatoio interrato abusivo della capacità accettata di 3,209 mc ubicato in posizione antistante alla vasca di rilascio al servizio della vasca 21, non osservando così le prescrizioni contenute e richiamate nelle autorizzazioni, ovvero non ottemperando alle determinazioni del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti ed Inquinamento del Suolo della Provincia di Torino e per non aver rispettato gli elaborati

10



tecniche, nonché gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta sia in occasione del rinnovo sia nella precedente istanza di autorizzazione inoltrata alla Provincia di Torino e per aver stoccato i rifiuti in un contenitore, ( serbatoio interrato), diverso da quelli autorizzati ( per fatto accertato in Torino il 4 luglio 2003).

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge penale ( art. 606 lettera b del codice di procedura penale) con riferimento all'art. 59 comma 3 e comma 4 del D.lgs 11 maggio 1999, n. 152.

Deduce il ricorrente che gli era stato contestato di aver scaricato abusivamente, omettendo di utilizzare il sistema di prelevamento automatico ( capo A dell'imputazione). Tale fattispecie era invece sanzionata dal comma 4 dell'art.59 in quanto realizzerebbe una difformità rispetto all'autorizzazione allo scarico, non uno scarico non autorizzato.

Inoltre, considerato che la condotta descritta ai capi A e B concerneva i medesimi reflui nelle medesime circostanze di tempo, doveva ritenersi violato il principio del *ne bis in idem* sostanziale, atteso che anche il bene giuridico tutelato era il medesimo.

Si poneva quindi un problema di conflitto apparente di norme che,



sebbene non risolubile attraverso un criterio logico di specialità, ( art. 15 c.p.), non poteva consentire un ingiusto moltiplicarsi di sanzioni per un unico accadimento valutabile unitariamente dal punto di vista normativo.

Secondo il ricorrente il criterio risolutivo era ravvisabile nel principio dell'assorbimento ( o della consunzione).

Era inoltre contraddittorio ipotizzare la mancanza di autorizzazione e la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 lettera e del codice di procedura penale in relazione agli artt. 192 nn. 1 e 2 c.p.p. e 129 c.p.p.

Deduce il ricorrente che la Corte di Appello, nel riformare la sentenza di assoluzione del giudice di primo grado, non aveva motivato in ordine alle precise argomentazioni del giudice di primo grado che aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato ma aveva fondato la propria decisione esclusivamente sulle argomentazioni del pubblico ministero tralasciando l'ampio materiale agli atti non funzionale a tale tesi e disattendendo il metodo prescritto dall'art. 192 n. 1 c.p.p., secondo cui il giudice deve valutare la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

Rileva il ricorrente che la sentenza aveva precisato come l'intervento del personale Società Metropolitana Acque di Torino (SMAT) sarebbe stato causato dalla rilevazione di un picco anomalo di sostanze inquinanti





pervenute all'impianto di depurazione. Il giudice non aveva però considerato che il teste Scibilia, all'udienza del 12 luglio 2005, aveva affermato che, in considerazione della quantità di reflui trattata dall'impianto di depurazione SMAT e della massima quantità di reflui che l'impianto dell'imputato poteva scaricare, doveva escludersi che tale scarico fosse idoneo a creare un picco elevato. Inoltre il teste Beccia, nell'esaminare il filmato delle video – ispezioni effettuate dalla SMAT nella rete fognaria prossima al punto di scarico di General Fusti, a monte dello stesso, aveva evidenziato l'esistenza di altri scarichi. Era infine da considerare che al momento dell'accertamento lo scarico risultava a norma.

L'ipotesi prospettata dai giudici di merito circa l'esistenza di un *by pass* utilizzato per eludere la normativa necessitava di accertamenti.

Rileva inoltre il ricorrente che la sentenza non aveva esaminato le argomentazioni del giudice di primo grado che aveva assolto l'imputato dal reato di cui al capo C e non aveva considerato che la vasca in oggetto conteneva tre metri cubi di reflui poco contaminati a fronte dell'autorizzazione a stoccare 305 metri cubi di rifiuti pericolosi liquidi. Pertanto, alla luce di tali elementi, doveva trovare applicazione il principio secondo cui l'art. 129 n. 2 c.p.p. deve essere interpretato ponendolo in relazione con l'art. 530 comma 2 dello stesso codice, nel senso che il requisito dell'*evidenza* debba essere riferito non solo alla prova dell'innocenza o alla totale mancanza di prova della colpevolezza, ma





anche alla sussistenza delle condizioni costituite dalla mancanza ovvero dalla insufficienza o contraddittorietà della prova.

Secondo la tesi del ricorrente, in presenza di tali condizioni, la pronuncia di assoluzione dovrebbe prevalere in ogni caso su quella dichiarativa della causa di estinzione.

Rileva il Collegio che i motivi di ricorso per ragioni di logica e giuridica connessione vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

In primo luogo si rileva che il secondo comma dell'art. 129 del codice di procedura penale recita: *“Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a precedere con la formula prescritta”*. L'art. 530 comma 2 richiamato dal ricorrente prevede invece che *“ il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”*.

Come si evince anche dal tenore letterale le due norme si pongono su piani diversi atteso che l'art. 129 c.p.p. prevede che, in caso di presenza di una causa estintiva, debba prevalere la pronuncia di assoluzione solo nel caso in cui dagli atti risulta evidente una causa di assoluzione.



Per quel che attiene alla valenza del concetto di evidenza questa Corte, superando un precedente dibattito giurisprudenziale, ha recentemente precisato che “ *in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 comma secondo proc. pen, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile; la “evidenza” richiesta dall'art. 129 comma secondo cod. proc. pen presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia”* ( Cass. pen. sez. II sent. 19 febbraio 2008, n. 9174, Palladini, rv. 239552).

Per quel che attiene alla interpretazione della normativa in materia di scarichi questa Corte ( v. per tutte Cass. pen. sez. III sent. 8 giugno 2007, n. 33787, Bova, rv. 237378) ha precisato che “*in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 3 aprile 2006, 152, configura il reato di cui all'art. 137 comma primo del citato D.lgs ( prima contemplato dall'art. 59, comma primo del D.lgs 11 maggio 1999, n. 152) la condotta di scarico discontinuo in pubblica fognatura di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione, in quanto la sanzione penale si correla al mancato controllo preventivo esercitato dalla PA mediante il*

10



*rilascio del titolo abilitativo” .*

Si è infatti in presenza di un reato che si realizza quando l'utente pone in essere uno scarico, non consentendo il preventivo controllo della pubblica amministrazione finalizzato ad impedire il pericolo di contaminazioni ambientali.

Alla luce di tale principio questa Corte ha precisato che soltanto lo scarico occasionale è privo di sanzioni ( v. per tutte Cass. pen. sez. III sent. 10 marzo, n. 16720, Todesco, rv. 228208).

Per quel che attiene alle contestazioni in ordine alla valutazione delle prove deve rilevarsi che anche la sentenza di primo grado, nei confronti della quale, peraltro, il Pubblico Ministero, con il suo appello, aveva formulato specifici e non infondati rilievi, non era pienamente liberatoria ma era fondata esclusivamente sulla mancanza di elementi sufficienti di prova in ordine ai reati contestati e non sulla evidenza di non colpevolezza.

La dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 comma 2 del codice di procedura penale prevale quindi sulla richiesta di assoluzione ex art. 530 comma 2 dello stesso codice.

E' in proposito opportuno precisare che non vi è stata alcuna lesione dei diritti di difesa in quanto l'imputato ben avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione qualora avesse voluto ottenere un accertamento positivo in ordine alle circostanze dedotte a sostegno della propria tesi difensiva, anche con eventuale richiesta di rinvio al giudice di merito, mentre non ha





rinunciato alla prescrizione neppure in questo grado di giudizio.

Va quindi respinto il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente  
al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  
processuali

Così deciso in Roma l'11 marzo 2009

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

